



CITTÀ DI MONCALIERI
Provincia di TORINO

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEI LOCALI DELLA
CASA "ELISA VITROTTI"**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento individua le norme per il corretto utilizzo dell'edificio situato in Moncalieri - Viale Stazione 5, costituito da n° 12 minialloggi, e da alcuni spazi comuni, situati al piano terreno dell'edificio.

ART. 2

Finalità

1. Obiettivo della Casa è quello di offrire un servizio ispirato dal principio che per gli anziani sia possibile stare a casa propria e nel contempo avere la garanzia di poter fruire di servizi di sostegno, erogati con l'intenzione di privilegiare sia gli aspetti annessi alla domiciliarità, nel rispetto dei ritmi e delle abitudini di vita precedenti, che quelli connessi alla vita di relazione e alla socializzazione, attraverso lo svolgimento di attività anche esterne alla struttura.

CAPO II

MINIALLOGGI

ART. 3

Requisiti per l'assegnazione

1. Gli assegnatari dei minialloggi sono individuati a seguito di bando pubblico, emanato secondo il disposto di cui alla L.R. 46/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per poter partecipare al bando è necessario essere titolari dei requisiti per poter accedere all'edilizia residenziale pubblica, avere la residenza anagrafica nel comune di Moncalieri, avere un nucleo familiare composto da massimo due persone (richiedente solo o con coniuge o convivente more uxorio) e un'età superiore a 65 anni compiuti, per almeno un componente il nucleo familiare. **L'altro componente dovrà comunque avere un'età superiore ai 55 anni compiuti.**

ART. 4

Misura del canone e ripartizione delle spese

- 1 Il canone di locazione è determinato ai sensi degli artt. 17,18,19,20 della L.R. 46/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2 Le spese a carico dell'inquilino sono commisurate proporzionalmente al reddito, secondo la seguente ripartizione:
 - a. assegnatari il cui reddito non superi il 30% del limite previsto per l'assegnazione: 30% delle spese;
 - b. assegnatari il cui reddito non superi il 50% del limite previsto per l'assegnazione: 50% delle spese;
 - c. assegnatari il cui reddito non superi il 70% del limite previsto per l'assegnazione: 70% delle spese
 - d. assegnatari il cui reddito superi i limiti di cui sopra: 100% delle spese.

Copia di tali conteggi viene consegnata all'assegnatario, il quale dovrà pagare la somma addebitata nei termini indicati.

ART. 5

Servizi offerti all'assegnatario

1. I servizi offerti sono articolati in servizi di sostegno alla persona, servizi di socializzazione e servizi di pulizia.
2. Sono rivolti esclusivamente all'assegnatario, ed al coniuge o convivente more uxorio, i seguenti servizi:
 - a. richiesta di soccorso citofonica dall'appartamento al servizio accoglienza;
 - b. servizi igienici per disabili ai piani
3. L'assegnatario può inoltre fruire dei seguenti servizi presenti all'interno della struttura:
 - a. mensa
 - b. lavanderia
 - c. cucina
 - d. botteghe artigianali
 - e. sala lettura del piano terreno.

ART. 6

Servizio di accoglienza

1. Il servizio di accoglienza è svolto tutti i giorni della settimana da personale qualificato.
2. Detto personale svolge le seguenti funzioni:
 - è referente dell'intera struttura
 - garantisce, nel proprio orario di servizio, la risposta alle richieste di intervento degli assegnatari, per attivare gli interventi più opportuni

- risponde della corretta effettuazione del servizio di pulizia relativo agli spazi comuni
- organizza e coordina le attività ricreative all'interno della sala lettura
- autorizza l'uso della cucina e dei servizi igienici per disabili posti ai piani
- risponde della apertura e della chiusura dei locali aperti al pubblico .

ART. 7

Servizi igienici per disabili

1. Ai piani vi sono servizi igienici attrezzati per l'uso da parte di persone disabili.
2. Ogni assegnatario può chiedere al servizio di accoglienza l'uso di tali servizi, previa presentazione di certificazione medica, che ne attesti l'effettiva necessità.
3. Il servizio di accoglienza rilascia copia delle chiavi all'assegnatario.

ART. 8

Sala lettura

1. La sala lettura, posta al piano terreno dell'edificio, è una sala polivalente, destinata prevalentemente alla lettura, conversazione, visione di spettacoli televisivi.
2. Il servizio di accoglienza garantisce lo svolgimento di attività ricreative diverse, ed è responsabile dell'apertura e della chiusura giornaliera.
3. L'accesso è riservato agli assegnatari, ai loro eventuali visitatori, nonché agli anziani del territorio

CAPO III

SERVIZI OFFERTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA

ART. 9

Servizio Mensa

1. Consiste in un intervento di carattere socio-economico volto ad evitare situazioni di emarginazione ed a garantire un servizio a quei cittadini (in primo luogo anziani), non in grado di provvedere autonomamente a prepararsi o comunque a procurarsi un pasto caldo.
2. Tale servizio prevede la somministrazione- del pranzo e della cena per tutti i giorni dell'anno.
3. Possono fruire di tale servizio i cittadini che:
 - siano residenti nel Comune di Moncalieri
 - siano di età superiore ai 60 anni; il limite di età si abbassa a 55 anni per i titolari di pensione di invalidità di grado superiore al 66% .

-si prescinde da tale limite per le persone per le quali i servizi socio-sanitari abbiano elaborato un progetto di reinserimento sociale, che preveda la possibilità di accesso a questo servizio, a tempo determinato.

4. Stante la disponibilità di posti, l'accesso al servizio è consentito, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, ai visitatori degli assegnatari.

5. Gli ammessi al servizio dovranno contribuire alla spesa secondo i criteri fissati annualmente nella delibera consigliare relativa alla determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale. La misura della contribuzione verrà determinata sulla base del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.), ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. e nel rispetto dei provvedimenti amministrativi attuativi.

ART. 10

Consegna pasti a domicilio

1. Il servizio si pone come obiettivo il salvaguardare le residue condizioni di salute ed autosufficienza e, nel contempo, rendere meno difficoltosa all'anziano solo o alla coppia anziana la permanenza nella propria abitazione.
2. Tale servizio prevede la distribuzione di due pasti al giorno, tutti i giorni dell'anno, in orari da definirsi anche in funzione delle esigenze dell'utenza.
3. Possono fruire di tale servizio i cittadini che:
 - a. siano residenti nel Comune di Moncalieri
 - b. siano di età superiore ai 60 anni; il limite di età si abbassa a 55 anni per i titolari di pensione di invalidità di grado superiore al 66%,
 - c. vivano da soli o siano una coppia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti;
 - d. abbiano un reddito massimo non superiore al limite stabilito annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per l'ammissione al servizio è necessario l'intervento dell'assistente sociale che attesti l'impossibilità o la grave difficoltà del richiedente ad allontanarsi dalla propria abitazione.
5. Per le tariffe si applica il disposto di cui all'art. 9, comma 5, relativo al servizio mensa.

ART. 11

Cucina

1. Il servizio cucina garantisce la possibilità di preparare autonomamente piccoli rinfreschi per più persone, utilizzando l'attrezzatura in dotazione.
2. Può inoltre essere utilizzato anche dagli anziani del territorio per lo svolgimento di attività a carattere culinario, organizzate nell'ambito dei programmi di socializzazione.
1. Alla pulizia delle attrezzature utilizzate provvede il personale a ciò preposto.

ART. 12

Servizio lavanderia

1. Il servizio offre la possibilità di effettuare il lavaggio e l'asciugatura di biancheria personale.
2. Per le modalità di accesso al servizio e per le tariffe si rimanda a quanto disposto relativamente al servizio mensa all'art. 9.

ART. 13

Salone polivalente

1. Il salone polivalente è uno spazio atto ad ospitare riunioni, proiezioni ed attività varie a cui hanno accesso gli abituali utenti del centro con orario da definirsi con successivo provvedimento, tutti i giorni della settimana.
2. I requisiti per l'accesso alle attività sono:
 - a. essere residenti nel Comune di Moncalieri.
 - b. avere un'età superiore ai **55 anni**.
3. Le diverse attività sono organizzate con la supervisione del referente del servizio di accoglienza.

ART. 14

Botteghe artigianali

1. L'attività prevalente che si svolge nel salone polivalente è denominata "Botteghe artigianali".
2. Consistono in occasioni di scambio di conoscenze ed abilità tra le persone anziane in campi diversi, quali, ad es., disegno, pittura, giardinaggio, fotografia, maglieria e ricamo, cucina, lavorazione legno, decorazione ceramica, ecc.
3. Sono a carico dei partecipanti i costi del materiale di uso personale.
4. I gruppi di lavoro sono seguiti da un animatore, con il ruolo di stimolare, proporre e coordinare. L'obiettivo è di formare gruppi di anziani autonomi e capaci di gestire autonomamente la bottega stessa.
5. **A carico degli utenti dei corsi potranno essere previste tariffe che verranno stabilite nell'ambito dell'annuale deliberazione consigliare in materia di servizi a domanda individuale.**

ART. 15

Sala per le Associazioni di Servizio

1. Le associazioni di volontariato che svolgono attività di servizio rivolte alla popolazione anziana, convenzionate con il Comune, possono avere sede per svolgere le attività di cui alla

rispettiva convenzione nei locali a tal fine destinati., previo accertamento degli spazi disponibili.

2. Le spese di riscaldamento, di illuminazione e di pulizia sono a carico del Comune.
3. Le associazioni ospitate sono tenute al rispetto di tutte le norme del presente regolamento e di quanto successivamente disposto con appositi provvedimenti amministrativi a carattere gestionale.

ART. 16

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.
2. Gli aspetti gestionali ed organizzativi saranno regolati, con successivi provvedimenti, nel rispetto dei criteri generali fissati dal presente regolamento.

Art. 17

Norme transitorie

1. Attualmente il Salone polivalente ospita un Centro Diurno per anziani non autosufficienti, gestito dall'ASL 8, modalità di accesso e norme di funzionamento sono regolate da apposita convenzione.

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Finalità	1
CAPO II - MINIALLOGGI	1
Art. 3 - Requisiti per l'assegnazione	1
Art. 4 - Misura del canone e ripartizione delle spese	2
Art. 5 - Servizi offerti all'assegnatario	2
Art. 6 - Servizio di accoglienza	2
Art.7 - Servizi igienici per disabili	3
Art. 8 - Sala lettura	3
CAPO III - SERVIZI OFFERTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA	3
Art. 9 - Servizio Mensa	3
Art.10 - Consegna pasti a domicilio	4
Art. 11 - Cucina	4
Art.12 - Servizio lavanderia	5
Art.13 - Salone polivalente	5
Art.14 - Botteghe artigianali	5
Art. 15 - Sala per le Associazioni di Servizio	5
Art. 16 - Disposizioni finali	6
Art. 17 - Norme transitorie	6

APPROVAZIONE

- Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 03/04/2000, esecutiva ai sensi di legge dal 07/05/2000.
- Entrato in vigore il 24/05/2000 dopo ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.